

Circolare 14 giugno 2005 - L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale

14 giugno 2005

Prot. n. GDAP-0217584-2005

GOT - Gruppo osservazione e Trattamento

Nella circolare del 2003 è stato definito **GOT - Gruppo osservazione e Trattamento** - quel "gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il **coordinamento dell'educatore**, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso".

È pertanto un **gruppo la cui composizione è estremamente mobile**, cambiando gli attori (siano essi penitenziari che del territorio, che del privato sociale) a seconda di coloro che si occupano dello stesso singolo soggetto in esecuzione di pena.

È il detenuto, soggetto del diritto ad essere trattato, **il comune denominatore** nel GOT del lavoro di quanti a diverso titolo lo conoscono, lo sostengono e lo accompagnano nel processo educativo, mediante l'attività di osservazione e trattamento.

Nel GOT avviene quindi lo scambio di informazioni con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione sulla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell'osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili se non contraddittori, e di favorire una reale integrazione delle diverse chiavi di lettura, ferma restando la centralità del ruolo dell'educatore penitenziario.

L'educatore penitenziario

Quest'ultimo svolge infatti rispetto al caso a lui affidato le funzioni di "**segretario tecnico**" come definito dall'art. 29 comma 4° del reg. es. e quindi avrà il compito di attivare la richiesta di un contributo di consulenza al servizio sociale, di incentivare il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che collaborano al trattamento, promuovendo riunioni di confronto e di valutazione congiunta, e svolgendo peraltro ovviamente gli interventi suoi propri.

Di particolare importanza è in altre parole la sua funzione di coordinamento del gruppo, che di volta in volta si "organizza intorno al singolo detenuto, valorizzando le notizie acquisite, selezionandole, ed indirizzandole all'obiettivo istituzionale dell'osservazione e del trattamento" (circ. ottobre 2003).

La circ. 3196/5646 del 3 febbraio 1987 sottolineava già l'esigenza che "nel corso dell'attività di osservazione gli operatori si (dovessero rendere) disponibili per incontrarsi tra loro, scambiandosi le informazioni ottenute e le valutazioni formulate nell'ambito delle rispettive competenze, così da favorire il costituirsi di una base comune di conoscenze e preparare quelle intese di cui il rapporto di sintesi deve rappresentare solo un atto formale conclusivo, anziché porsi come unico momento di confronto per gli operatori che abbiano agito, sino ad allora, in modo sostanzialmente autonomo".

L'educatore quale segretario tecnico è l'elemento di continuità tra il GOT ed il gruppo interprofessionale che convenzionalmente è stato definito dalla circolare del 2003 come "équipe".

L'équipe

L'équipe è il "gruppo ristretto", avente rilevanza esterna, presieduto dal Direttore dell'Istituto (o dal suo sostituto ma non da un suo delegato), **la cui presenza è di suprema importanza: non è un compito delegabile ad altra figura, né riconducibile ad una presa d'atto del lavoro dei membri dell'équipe.**

L'équipe è composta - ai sensi degli artt. 28 e 29 del reg. es. - dall'educatore, dall'assistente sociale incaricato del caso, dall'esperto e dall'Ispettore Comandante (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 30 ottobre

1992, n. 443), **soltanto quindi dalle figure istituzionalmente competenti** alla "gestione" dell'esecuzione della pena e che hanno pertanto competenza a definire formalmente la sintesi / aggiornamento dell'osservazione, ed un'ipotesi di trattamento intra o extra murario, che certamente - se ben funziona il coordinamento di cui sopra - trarrà origine dal lavoro di tutti gli operatori del GOT.

E' compito del segretario tecnico dell'équipe quello di "veicolare" in sede di équipe tutte le riflessioni, informazioni e ipotesi raccolte presso gli operatori del GOT. Durante l'équipe la discussione delle/sulle diverse prospettive dei diversi operatori condurrà ad una lettura più esaustiva del vissuto del detenuto, dei suoi bisogni, delle risorse sue personali o a quelle cui fare riferimento nell'ambito detentivo, familiare, comunitario, nonché delle prospettive trattamentali effettivamente percorribili dentro l'istituto o in previsione dell'ottenimento di un beneficio.

Se si ritiene di fare esplicito richiamo ad una "**discussione sulle diverse prospettive**" ciò è per sottolineare che occorre rendere l'équipe un luogo vivo di confronto e dibattito, superando l'abitudine diffusa di un momento in cui si prende atto di relazioni uniprofessionali per pervenire ad una sintesi delle parti più salienti.

La presentazione da parte dei singoli operatori di un contributo scritto prima o durante l'équipe è una abitudine largamente diffusa ma non si può negare che spesso ha incentivato una "ricopiatura" a mosaico di alcuni pezzi, che in qualche modo è stata inversamente proporzionale allo sviluppo di una "capacità" di condurre una discussione aperta e dinamica.

Se da un lato si attribuisce quindi importanza al fatto che ciascun operatore estenda una riflessione scritta circa il proprio intervento e le proprie ipotesi, quale strumento personale di riflessione oggettivata delle risultanze dell'osservazione (come per l'educatore e la polizia penitenziaria) e che può assumere rilevanza anche dal punto di vista amministrativo (come per l'assistente sociale rispetto al CSSA e l'esperto rispetto alla direzione), si ritiene che detti documenti non debbano **essere utilizzati de plano** in sede di équipe.

La circolare 3196/5646 del 3 febbraio 1987, al punto 5) affermava già allora l'importanza che il rapporto di sintesi dell'équipe sia un "documento unitario, nel quale i diversi apporti professionali - anziché essere giustapposti l'uno all'altro in modo automatico - devono risultare in un discorso globale e rappresentare una reale sintesi dei dati raccolti e valutati in una prospettiva interpretativa unificata". Anche nella precedente circolare n. 2491/4944 del 23 gennaio 1978, si sanciva che è il rapporto di sintesi e "non già i documenti preparatori, che risultano superati dalla discussione di sintesi e dalla elaborazione della relazione finale, ad essere oggetto di comunicazione alla Magistratura di Sorveglianza, in vista dei provvedimenti di sua competenza."

Il Documento di Sintesi

Le modalità di elaborazione formale e sostanziale del documento di sintesi sono - com'è noto ai più - essenzialmente diversificate, limitandosi talvolta a delle brevi note comportamentali, attestandosi altre volte ad una statica fotografia anamnestica, introducendo spesso delle notazioni dinamiche e valutative e delle ipotesi di trattamento.

Al termine del percorso di rilancio dell'Area educativa prodotto con le circolari e note di questa DG dal 2003, sembra di estrema significatività affrontare in maniera organica ed approfondita l'argomento relativo al "**Documento di sintesi**", atto questo con rilevanza esterna - come già sottolineato - con cui si segnano le tappe dell'esecuzione della pena del detenuto, a partire dall'inizio dell'osservazione, e che nei suoi aggiornamenti accompagna il soggetto nell'evoluzione del processo trattamentale.

In realtà ciò che comunemente viene chiamato "documento di sintesi" altro non è che quella relazione che ai sensi dell'art. 13 comma 3° o.p. e dell'art. 29 reg. es. deve contenere le indicazioni "formulate in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed il relativo programma..." documento che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

L'Amministrazione è ben consapevole della situazione di estrema impasse del sistema carcerario che fa sì che di fatto, pur attivandosi l'osservazione per tutti i detenuti definitivi, almeno formalmente, e pur essendo espletati dagli operatori numerosi interventi di sostegno e di aiuto rispetto ai diversi bisogni dei ristretti, e poste in essere numerose attività trattamentali, **il documento di sintesi viene ad essere definito solo o soprattutto in coincidenza con scadenze oggettive** legate alle istanze di benefici presentate dai e per i detenuti, ed alle relative fissazioni di Camera di consiglio da parte della competente Magistratura di Sorveglianza. Senza entrare al momento nel merito dei rapporti con la Magistratura, argomento che si è iniziato ad affrontare con nota n. 0134584-2005 del 13 aprile 2005, è però indispensabile nel definire i contenuti del documento di sintesi affermare innanzitutto l'importanza di garantire un'estrema chiarezza circa:

1. **la tipologia del documento:** va specificato se trattasi di un primo documento di sintesi o di un aggiornamento, o viceversa di una semplice relazione comportamentale;
2. **le fonti** di informazione utilizzate: fonti documentali e non, quali il soggetto stesso, la famiglia, il vicinato, altri operatori
3. **la sua finalità:** se esso sia redatto a seguito dell'osservazione e sia finalizzato alla definizione di una ipotesi intramuraria ovvero all'esigenza di fornire alla Magistratura i dati di conoscenza necessari in merito ad una richiesta di beneficio presentata del detenuto;
4. **le indicazioni** che l'équipe riporta in merito:
 - al trattamento rieducativo individualizzato intramurario ai sensi del citato art. 13 o.p.;
 - alle eventuali ipotesi trattamentali extra murarie.

La stesura materiale del documento di sintesi secondo la citata circolare del 1987 "sarà curata dall'educatore, anche in un momento successivo alla discussione collegiale, sulla base di una traccia concordata con gli altri operatori", curando che il linguaggio eviti tecnicismi che possano apparire o essere assolutamente incomprensibili e quindi in definitiva privi di reale significato, ed evitando altresì stereotipia di esposizione, luoghi comuni etc..

Resta vigente la necessità di una rilettura del testo da parte di tutti i partecipanti all'équipe prima della sua sottoscrizione ed inoltro.

In linea generale il documento di sintesi, così come già affermava la circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979 conterrà due parti necessarie.

1. Nella prima parte saranno indicati tutti i dati necessari alla comprensione del vissuto del soggetto in ordine ai suoi problemi personali, familiari e sociali.
2. Nella seconda parte, in relazione e sulla base di quanto indicato nella prima, verranno indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore del soggetto ai fini della sua risocializzazione.

Si ritiene, pur a distanza di 26 anni, di poter tenere ferma questa prima indicazione della circolare del 1979, confermando pertanto che il documento di sintesi consta di due parti sostanziali, strettamente interdipendenti, reputando però alla luce di tanti anni di esperienza operativa di rivisitarne i contenuti in termini maggiormente dinamici e progettuali. E' infatti di estrema importanza sottolineare che i contenuti del documento se da un lato devono restituire una sorta di "fotografia" della realtà contestuale (carcere, soggetto, reti primarie e secondarie del medesimo), e pertanto una descrizione inevitabilmente con caratteristiche di

"staticità" sia rispetto al soggetto che alle caratteristiche/spazi/opportunità dell'Istituto penitenziario, dall'altro devono invece dare una lettura "dinamica" e progettuale.

Il documento di sintesi, che deve essere preceduto da una scheda di presentazione di immediata lettura come da allegato (all. 1), può essere così articolato:

1. Dati anamnestici e socio - familiari:

- Dati relativi al soggetto in osservazione, sue eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali come descritto dall'art. 27 comma 1 reg. es..
- Dati e notizie necessari alla comprensione del vissuto del soggetto:
 - descrizione del contesto soggettivo, alla luce anche della qualità del rapporto dialogico instaurato con gli operatori;
 - descrizione del contesto familiare, e delle relative problematiche e/o potenzialità;

2. Dati inerenti l'osservazione (ed il trattamento):

- Descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività di osservazione espletata nei confronti del soggetto e del suo ambiente, ed indicazione dei diversi operatori che hanno collaborato nel GOT.
- Descrizione del soggetto nel contesto istituzionale/detentivo con riferimento alla sua capacità / qualità di adesione al regime penitenziario.
- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con la polizia penitenziaria nei vari momenti della vita quotidiana e nei diversi spazi istituzionali (cella, passeggio).
- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con gli operatori del GOT.
- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con i compagni di pena durante le ore di socialità e/o in cella.
- Descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nelle attività trattamentali già fruite sia singolarmente che in gruppo.
- Descrizione/valutazione del comportamento e degli aspetti emozionali del detenuto rispetto al rapporto con la famiglia con particolare riferimento ai colloqui.
- Descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nella realizzazione del percorso di trattamento (patto- trattamentale), se trattasi di documento di aggiornamento.

3. Descrizione del percorso attuato in ordine al comma 1, punto 3 dell'art. 27 reg. es. e pertanto:

- Al reato commesso, alle motivazione ed alle conseguenze negative che il reato ha eventualmente prodotto su soggetti terzi. Nel riprendere e riconsiderare le disposizioni già impartite sull'argomento con circolare n. 3601/6051 del 14 giugno 2005 si sottolinea l'esigenza di sviluppare l'esame in ordine al reato sia che trattasi di soggetti che hanno fatto istanza di benefici, sia che trattasi di soggetti per i quali deve definirsi un progetto trattamentale intramurario.
- Alla eventuale ipotesi riparativa maturata nel soggetto ed alla sua praticabilità.

4. Ipotesi trattamentale

- Individuazione e descrizione di quali offerte trattamentali, tra quelle previste dal Progetto pedagogico dell'Istituto, sono congrue rispetto al soggetto detenuto.
- Analisi e definizione **per ciascun elemento del trattamento** della sua praticabilità nell'ambito del patto trattamentale individualizzato, "indicando ad es. le attività di lavoro o di istruzione per le quali il detenuto o internato è disposto ad impegnarsi, la sua idoneità alla ammissione al lavoro all'esterno, quali collegamenti mantenere con la famiglia etc." (circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979).
- Pianificazione organica dell'ipotesi trattamentale conseguente e sua tempistica.
- Valutazione e descrizione del livello di condivisione /assunzione consapevole da parte del detenuto dell'ipotesi prospettata quale occasione, momento e strumento di riflessione, acquisizione di conoscenze e competenze e, dunque, quale tappa evolutiva del proprio percorso di cambiamento.
- Individuazione e descrizione delle risorse interne ed esterne da attivare (operatori, famiglia, territorio..), per la migliore attuazione del patto trattamentale.

5. Verifiche e aggiornamenti

- Indicazione dei momenti di verifica e di valutazione che l'équipe ritiene di porre in essere, e modalità prescelte.
- Indicazione della tempistica per la valutazione e le successive équipes di aggiornamento.

I contenuti del documento di sintesi definito dall'équipe devono essere portati a conoscenza di tutti gli operatori del GOT interessati al singolo detenuto, per definire gli interventi di ciascuno durante il corso del trattamento, dare cadenze di valutazione congiunta, proporre modifiche del processo educativo (citata circolare del 1979), garantendo una soluzione di continuità tra le varie fasi del lavoro circolare ed interconnesso del GOT e dell'équipe.

Il Patto Trattamentale

Non sembra superfluo sottolineare - anche se già espresso in altri punti delle circolari prodotte - che le proposte trattamentali maturate durante l'osservazione ed ipotizzate dal GOT **devono essere rese note al soggetto interessato**, per verificare la sua collaborazione (comma 2 art. 27 reg. es.) ed acquisire la sua adesione esplicita, già prima di consolidarle nel documento di sintesi che l'équipe deve produrre.

Il consenso del detenuto assume infatti un valore incontrovertibile essendo l'unica via per superare la strumentalità diffusa di comportamenti "formalmente corretti" e concorre ad incentivare la capacità progettuale del detenuto medesimo all'assunzione di scelte significative in ordine alla riattivazione del circuito delle responsabilità individuali e sistemiche ed al proprio percorso di cambiamento esistenziale.

L'ipotesi trattamentale che verrà discussa dall'équipe e recepita nel documento di sintesi, dovrà poi - previa approvazione dal Magistrato competente - essere definitivamente formalizzata nel "**Patto trattamentale**" (allegato 2), patto che conterrà quindi "non ipotesi generiche ma impegni ed obiettivi precisi, consapevolmente assunti dal condannato" (circ. ottobre 2003) e rispetto ai quali i componenti del GOT hanno il compito di monitorare in itinere il processo educativo del detenuto. **Detto "Patto" che il detenuto conviene con l'Istituzione deve essere sottoscritto dallo stesso alla presenza del direttore.**

L'esito delle verifiche sarà - come già sottolineato - discusso nel GOT nonché in sede di équipe, ai fini di periodici aggiornamenti della relazione di sintesi ed eventualmente, se ne ricorreranno i presupposti, di una modifica del patto trattamentale stesso.

ALLEGATI :

Allegato 1 - Scheda di presentazione del soggetto in osservazione

Cognome e nome

Paternità

Maternità

Data, luogo e provincia di nascita

Residenza (via, numero, città, provincia)

Nazionalità

Stato civile

Titolo di studio

Occupazione lavorativa prima dell'arresto

Ingresso in Istituto il

- dalla libertà
- dall'Istituto di

Dati giuridici:

- Reato
- Condanna in espiazione
- Fine pena
- Precedenti penali

Dati sulla detenzione:

- Assegnato al circuito detentivo
- Sanzioni disciplinari e deferimenti all'autorità giudiziaria
- Ricompense
- Benefici fruiti

Istanza presentata il ... per

- Liberazione anticipata
- Permesso (artt. 30 o 30 ter)
- Misura alternativa

Allegato 2 - Scheda "Patto trattamentale"

Il sottoscritto _____ detenuto presso l'Istituto di _____ dal _____ con fine pena fissato il _____ sottoposto all'osservazione dal GOT, avendo dato la propria collaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del regolamento di esecuzione, afferma di avere compreso il significato delle offerte trattamentali che gli/le sono state proposte dagli operatori e si impegna a seguire responsabilmente il progetto concordato.

In particolare, con riguardo i diversi elementi del trattamento, il sottoscritto si impegna a

1. lavoro:
2. corsi di istruzione:
3. attività culturali, ricreative e sportive:
4. rapporti con la famiglia:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di venire valutato in ordine alla sua adesione agli impegni che assume nel processo trattamentale.

Data,

Firma